



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 105

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 22 giugno 2023

I N D I C E

Commissioni riunite

9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):			
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3	

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:			
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	5	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	6	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	10	
2 ^a - Giustizia:			
<i>Plenaria</i>	»	16	
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:			
<i>Plenaria</i>	»	23	
6 ^a - Finanze e tesoro:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	»	29	

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:			
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	30	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedì 22 giugno 2023

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 maggio.

Il presidente ZAFFINI ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) ritiene che dalle audizioni siano emerse alcune criticità, tanto nel merito quanto nell'approccio del disegno di legge, anche per ragioni di opportunità. I prodotti alimentari di derivazione sintetica devono essere infatti oggetto di disciplina europea e attualmente non vi sono procedure autorizzatorie in corso; di fatto, dunque, il provvedimento affronta una tematica non esistente, togliendo spazio e tempo ad altri lavori parlamentari. Rimarca pertanto che, nel caso

in cui verrà attivato un procedimento autorizzatorio europeo, la legge nazionale risulterà in contrasto con esso.

Soffermandosi in particolare sull'articolo 2, relativo al principio di precauzione, rileva che anche il divieto di importazione si scontra con la normativa europea. Sarebbe stato invece preferibile disciplinare la materia sulla base delle informazioni scientifiche di volta in volta disponibili. Afferma infatti che il provvedimento sembra pervaso da pregiudizi anziché motivato dal principio di precauzione.

Quanto al tema della ricerca, reputa che esso avrebbe dovuto trovare un adeguato spazio nel testo; paventa invece il rischio che le disposizioni del provvedimento finiscano per dissuadere la possibilità di fare ricerca.

In ultima analisi, ritiene che le sanzioni non siano proporzionate all'entità della violazione, come peraltro emerso nel corso delle audizioni di ieri. Si augura pertanto che possano essere apportati i correttivi necessari attraverso la fase emendativa.

Non essendoci ulteriori interventi nel dibattito, il presidente ZAFFINI dichiara conclusa tale fase procedurale.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO rinunciano alle rispettive repliche.

Il presidente ZAFFINI propone di fissare a martedì 27 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, al fine di procedere al relativo esame nella giornata di mercoledì.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) chiede di disporre di un giorno in più per la redazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono quindi di fissare a mercoledì 28 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 22 giugno 2023

Sottocommissione per i pareri

22^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 8,55.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta del 21 giugno 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– le disposizioni del provvedimento attengono prevalentemente alla materia della tutela del risparmio e a quella dei mercati finanziari, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria**77^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 21 giugno.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) analizza dal punto di vista dei rapporti con l'Unione europea, del quadro costituzionale e sotto alcuni profili di merito il progetto di autonomia differenziata presentato dal Governo, che ritiene ormai ineludibile.

Sottolinea, innanzitutto, che è in atto un processo di doppia devoluzione delle funzioni statali sia verso l'Unione europea sia verso gli enti territoriali.

La riforma del Titolo V del 2001, quando fu sottoposta a *referendum* confermativo, ha ricevuto il consenso della base del suo partito, nonostante l'orientamento contrario dei vertici, essendo stata riconosciuta l'importanza di iniziare a dettare le regole per governare un processo di fatto inarrestabile. Si è così stabilita la possibilità di riconoscere forme di autonomia differenziata. È vero che questa parte della Costituzione è rimasta finora inattuata. Del resto, altre norme costituzionali importanti hanno richiesto molti anni per trovare applicazione, proprio perché, evidentemente, vi era la necessità che i principi normativi si sedimentassero nel-

l'ordinamento: l'attribuzione a INPS e INAIL delle funzioni di assistenza sociale e previdenziale, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione; l'istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978, per applicare l'articolo 32 della Costituzione; la costituzione stessa delle regioni, avvenuta solo nel 1970.

Dal punto di vista del merito, occorre riconoscere che le disparità tra i territori sotto il profilo dell'erogazione dei servizi non dipendono né dall'ente che li gestisce né dal loro costo. Infatti, se si considerano i settori della giustizia, della sanità e della scuola, analizzando i dati nel raffronto con gli altri Paesi europei, si può verificare che l'efficienza delle prestazioni dipende più che altro dalle scelte gestionali. Si pensi, per esempio, ai lunghissimi tempi della giustizia in Italia, nonostante la spesa analoga alla media europea, oppure alle ampie disuguaglianze tra le regioni per i servizi sanitari, sebbene la spesa pubblica italiana in questo ambito sia tra le più elevate. Anche per la scuola, le classifiche OCSE e PISA dimostrano che, in alcune materie, i risultati sono migliori nelle regioni del Nord.

Anche per quanto riguarda i LEP, emerge che in Lombardia – regione paradigmatica sia per popolazione che per conformazione orografica – vi è un alto livello di prestazioni, nonostante si consegua un notevole risparmio dal punto di vista della spesa media *pro capite*. Questo dato dimostra quindi che la differenza tra i territori è data dalla capacità di organizzare i servizi, indipendentemente dall'ente competente a fornirli. Dal punto di vista dei fabbisogni, l'obiettivo è allinearli alla media della spesa statale regionalizzata, altrimenti i costi sarebbero insostenibili per il bilancio statale. Per esempio, nel trasporto pubblico locale, se i trasferimenti statali fossero aggiornati in base al dato dei chilometri per abitante, bisognerebbe prevedere una spesa statale di 4 miliardi. Attualmente, invece, Lombardia ed Emilia-Romagna riescono a stanziare una consistente quota di finanziamento, in aggiunta a quella prevista dal fondo statale, altrimenti ampiamente insufficiente.

Per tali considerazioni, il processo di autonomia differenziata, a suo avviso ormai inarrestabile, offre l'opportunità di attuare una rilevante operazione di finanza pubblica e di efficientamento del sistema.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*) ritiene che il progetto di riforma sull'autonomia differenziata debba rispettare i confini stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione italiana e dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Entrambe le disposizioni, infatti, promuovono la coesione socioeconomica e territoriale e sono volte a ridurre i divari tra le aree più ricche e quelle in attesa di sviluppo. Non a caso, infatti, un'aliquota rilevante di fondi del PNRR sono stati assegnati alle regioni meridionali.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, si richiama alle considerazioni critiche espresse dalla Banca d'Italia nella nota consegnata alla Commissione, in cui si suggeriscono gradualità nell'attuazione della differenziazione e selezione delle competenze nell'ambito delle stesse funzioni.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritiene che il tema molto complesso dell'autonomia differenziata debba essere analizzato da un punto di vista di politica economica.

Innanzitutto, quando si fa riferimento all'obiettivo di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della capacità di governo e di spesa delle regioni, si riconosce che vi sono dei rischi per l'unità nazionale, ed è proprio per questo motivo che il disegno di legge pone al centro del procedimento la definizione dei LEP. Questo passaggio preliminare, da un punto di vista teorico, non sarebbe indispensabile, se il Paese fosse omogeneo, per conformazione, prestazione di servizi, numero di imprese. Evidentemente, invece, si riconosce che vi è un *trade-off*, una inconciliabilità tra la differenziazione delle regioni e il miglioramento delle disuguaglianze. Per un'analisi di tale questione, si dovrebbe prendere spunto dal saggio « Perché le nazioni falliscono » di Daron Acemoglu e James A. Robinson, nel quale si individuano le cause del fallimento degli Stati non solo nella concorrenza esterna, per le disparità dovute alla globalizzazione, ma anche nella concorrenza interna, realizzata da meccanismi di erosione della coesione sociale.

Segnala che le politiche di coesione sociali attuate dall'Unione europea hanno prodotto una varietà di risultati; pertanto non è sufficiente la definizione dei LEP per garantire la riduzione dei divari territoriali.

Se si valutano le singole regioni per statica comparata, il processo dovrebbe essere avviato solo dopo che siano stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni. In questo modo, però, non si tiene conto della interconnessione tra le funzioni soggette ad autonomia differenziata e quelle che restano finanziate dallo Stato: infatti, in assenza della disponibilità di ulteriori finanziamenti, non vi sarebbe copertura sufficiente per una redistribuzione di risorse in grado di colmare le disuguaglianze, a meno che non si registri una crescita economica del Paese a tassi molto elevati, come quelli registrati con l'unificazione tedesca.

Con un'autonomia convergente, invece, si potrebbe garantire a tutte le regioni di migliorare gradualmente e di effettuare gli opportuni adeguamenti, tenendo altresì conto dei cambiamenti endogeni determinati dalle stesse *performance* delle regioni. Infatti, a seguito delle variazioni funzionali, i cittadini compiono scelte diverse, mettendo in atto una mobilità sui territori che causa ulteriori effetti, tanto da determinare il rischio che alcune regioni abbiano necessità di ricevere altre risorse.

Ricorda che l'autonomia differenziata doveva rappresentare, per le regioni a Statuto speciale, uno strumento per colmare le differenze con le altre regioni, eppure Sicilia e Sardegna, per esempio, ancora scontano notevoli ritardi. A tale proposito, reputa opportuna una modifica dell'articolo 9 del disegno di legge n. 615, per fare più correttamente riferimento alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, in linea con il sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Ricorda anche che è stata prevista – sebbene non ancora istituita – la Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, che sarebbe opportuno fosse consultata nella fase emendativa.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei costi per i trasporti, segnala che, in alcuni settori, soprattutto nel Sud e nelle aree interne del Nord, si realizzano economie di scala se le attività restano ancorate a livello nazionale. Su questo e altri aspetti l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sollevato alcuni rilievi a cui il Governo dovrebbe rispondere. Rammenta, in particolare, la opportunità di prevedere forme intermedie sperimentali per il meccanismo di definizione dei LEP e la valutazione dell'impatto sulle politiche di coesione riferite a settori come la transizione energetica, su cui lo stesso Ministro per gli affari europei ha posto la questione del rapporto tra infrastrutture nazionali e locali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, martedì 27 giugno, alle ore 12 sarà incardinato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, ove approvato dalla Camera dei deputati, trasmesso e assegnato in tempo utile a questa Commissione. A partire dalle ore 13, saranno svolte da remoto le audizioni sul testo unificato dei disegni di legge n. 57 e connessi, in tema di ripristino dell'elezione a suffragio universale e diretto delle Province. Si proseguirà poi la discussione generale sul disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, che, qualora necessario, continuerà in una seduta notturna alle ore 20,30.

La Commissione prende atto.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) chiede che sia convocato un Ufficio di Presidenza per l'eventuale organizzazione dei lavori sul disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764 (*Modifica dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell'articolo 117, commi 1, 2 e 3, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*), nel caso che sia nel frattempo assegnato alla Commissione.

Il PRESIDENTE prospetta di svolgere un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori alle ore 8,30 di mercoledì 28 giugno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

Plenaria**78^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***BALBONI***indi del Vice Presidente***TOSATO**

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue la discussione generale congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) sottolinea la particolare delicatezza politica del tema dell'autonomia differenziata, ricordando di aver presentato al riguardo un disegno di legge costituzionale e uno ordinario.

È evidente come l'autonomia rappresenti un argomento caratterizzato da radici profonde sia a livello storico che culturale.

Purtroppo, il disegno di legge del Governo ha attribuito alla tematica una caratura protesa all'indipendenza e al secessionismo, in coerenza con la storia del partito politico del Ministro Calderoli.

Invece, l'attuazione dell'autonomia differenziata dovrebbe essere considerata non una finalità a sé stante, bensì un processo volto a migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, a cambiare positivamente la vita dei cittadini, a incrementare la qualità delle amministrazioni pubbliche, abbreviando i processi decisionali, in un quadro di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, come previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

Sarebbe quindi necessario accompagnare l'attuazione dell'autonomia differenziata nel rispetto dei principi solidaristici previsti dalla carta co-

stituzionale, nonché dei vincoli politici, procedurali e finanziari sanciti dalla legge n. 131 del 2003 e dalla normativa sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, che prevedeva il superamento del criterio della spesa storica in favore del nuovo parametro del fabbisogno *standard* per il finanziamento delle spese degli enti territoriali.

È altresì ineludibile dare attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), definendo i costi e i fabbisogni *standard*.

Tutto ciò richiede di intraprendere una strada diversa rispetto a quella imboccata dal disegno di legge Calderoli.

Nel ricordare di appartenere a quella parte politica che, oltre vent'anni fa, ha promosso la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, ritiene comunque di rappresentare l'esigenza di porre mano al riparto di competenza tra Stato e regioni disciplinato dal vigente articolo 117 della Costituzione. Questo anche perché, rispetto al 2001, è profondamente mutato il contesto di riferimento, con la riscoperta, a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina, del ruolo degli stati nazionali e dell'Unione europea.

Al riguardo, rammenta di aver proposto, nei propri disegni di legge, di conferire allo Stato la competenza in materie che richiedono una gestione politica nazionale, come l'istruzione, le grandi reti di trasporto e navigazione, nonché la produzione e distribuzione di energia.

Si ricollega poi alle obiezioni sollevate da quasi tutti i costituzionalisti nel corso delle audizioni, la principale delle quali attiene al fatto che la legge quadro sulla definizione del processo di attuazione dell'autonomia richiederebbe un intervento di rango costituzionale. Altresì, sono emerse considerazioni critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento, con particolare riguardo alla possibilità di emendare le leggi di recepimento delle intese.

Nel rimandare poi alle risposte fornite dall'Ufficio parlamentare di bilancio rispetto ai quesiti di alcuni Gruppi parlamentari, evidenzia che, secondo l'UPB, la quantificazione delle risorse statali potenzialmente coinvolte nell'attuazione dell'autonomia differenziata rappresenta un esercizio complesso, non immediatamente realizzabile sulla base dei dati regionalizzati disponibili, che può essere effettuato solo dopo l'esplicitazione di scelte politiche sulle funzioni trasferibili e sugli eventuali relativi LEP.

Chiede quindi al Ministro Calderoli di fornire una stima sulla quantificazione delle risorse necessarie e sulla relativa copertura.

Infine, evidenzia l'opportunità di una pausa di riflessione, per individuare un percorso serio di attuazione dell'autonomia differenziata, sulla base di una procedura calibrata sull'attribuzione di funzioni e non soltanto di materie, rimarcando la necessità di una legge di rango costituzionale.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) osserva preliminarmente di non avere pregiudizi in merito all'attuazione dell'autonomia territoriale, anche in virtù della sua precedente esperienza di amministratore locale, ricono-

scendo però che l'Emilia-Romagna, territorio caratterizzato da forte cooperazione tra enti locali e regione, rappresenta quasi un *unicum* nella dimensione nazionale.

Tuttavia, ritiene che sarebbe stato più saggio dare attuazione all'autonomia differenziata nell'ambito di un confronto sulle dinamiche costituzionali e a valle di un percorso di revisione e aggiornamento del vigente Titolo V, considerato che le scelte ispirate al federalismo fiscale hanno imboccato un percorso differente rispetto agli intenti originari.

Evidenzia che gli interventi della maggioranza e del Governo sulla tematica dell'autonomia, piuttosto che sul ripristino dell'elezione diretta dei Presidenti delle province prescindano da una riflessione organica sull'articolazione dei diversi livelli territoriali di governo e delle loro funzioni.

Nel ricordare come l'individuazione di materie rientranti nella competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni fosse funzionale ad una cooperazione tra i due enti, finendo invece per causare una forte conflittualità, sottolinea che il disegno di legge del Governo si espone, come peraltro rilevato durante le audizioni, a problematiche molto rilevanti, proprio a causa dell'incompiuta definizione delle funzioni dei diversi livelli territoriali.

Dopo essersi soffermato sui rischi connessi all'emarginazione del ruolo del Parlamento, dovuti anche alla difficoltà di verificare che le intese tra i livelli esecutivi statale e regionale rispettino l'atto di indirizzo delle Camere, focalizza poi l'attenzione sulla questione delle risorse finanziarie e dell'incrocio tra la spesa storica e i costi *standard*. A quest'ultimo riguardo, non risulta per niente chiaro quali possano essere le conseguenze in termini di *surplus* di gettito, nonché di ricadute sulla qualità dei servizi pubblici locali, con il rischio di creare nuove lacerazioni, povertà e solitudini, con effetti drammatici in particolare su aree interne e zone periferiche delle grandi aree urbane.

D'altra parte, la previsione di un'attuazione dell'autonomia differenziata a saldi invariati comporta il pericolo di togliere risorse allo Stato, costringendo ad apportare tagli alla spesa pubblica.

Manifesta quindi al Governo la necessità di una riflessione sulla riforma del testo unico sugli enti locali (TUEL), come passaggio necessario per approfondire il rapporto tra le singole regioni e gli enti territoriali, creando ambiti territoriali omogenei; al riguardo, andrebbe ridefinita la figura istituzionale del sindaco, calibrandola sulle dimensioni demografiche dei diversi comuni.

In conclusione, ritiene che il progetto governativo sia poco convincente per l'improvvisazione generale e per l'assenza di risposte a nodi cruciali, come per esempio le conseguenze di tale proposta in un contesto di contrazione del PIL. Tutto ciò comporta il rischio di instaurare un nuovo centralismo regionale anche peggiore di quello statale.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) sottolinea preliminarmente l'importanza dell'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116,

terzo comma, della Costituzione e ringrazia la presidenza della Commissione per l'ampio e approfondito dibattito fin qui svoltosi, anche a partire dal ciclo di audizioni.

Assicura che il provvedimento – a suo avviso ispirato al concetto di gradualità da più parti sollecitato – è assolutamente condiviso all'interno della maggioranza, in quanto nei suoi presupposti non è assolutamente lesivo dei principi di coesione nazionale, che rivestono importanza fondamentale per la sua parte politica. Con riguardo all'autonomia, sottolinea che vanno necessariamente contemperate le esigenze di una collaborazione proficua tra i diversi enti territoriali e quelle dell'avvicinamento tra le comunità e il livello di governo più prossimo ai cittadini.

Nel rivendicare che il disegno di legge del Governo punta a dare attuazione a una norma costituzionale rimasta finora inapplicata, evidenzia che proprio oggi, senza l'autonomia, gli squilibri territoriali esistono e sono molto elevati. Pertanto, la richiesta di maggiori poteri, competenze e funzioni va proprio nella direzione di supportare i territori rimasti indietro.

Richiama quindi le disposizioni sui livelli essenziali delle prestazioni derivanti dal dettato costituzionale e calati nel disegno di legge del Governo con riguardo all'articolo 3 e all'articolo 9 sulle misure perequative.

Evidenzia peraltro l'importanza di garantire un passaggio parlamentare di verifica della determinazione dei LEP, purché non vi sia un procedimento farraginoso per i singoli livelli essenziali delle prestazioni, che finirebbe per impedire il conseguimento del risultato. A tale riguardo, rappresenta la necessità che questi debbano garantire sia le regioni che richiederanno ulteriori funzioni sia quelli che non le chiederanno.

Ritornando sull'articolo 9 del disegno di legge, si sofferma sugli ulteriori passaggi di funzioni in favore degli enti locali, per garantire la giusta attenzione alle municipalità, alle Città metropolitane e alle aree vaste.

In conclusione, ritiene che il provvedimento del Governo si inquadri in contesto complessivo caratterizzato da riforme ambiziose come quella costituzionale sulla forma di Governo, tesa ad assicurare maggiore governabilità e a rafforzare l'autorevolezza dello Stato nel suo complesso, il ripristino dell'elezione diretta dei vertici delle province, in modo da ridare dignità a tale ente, nonché la normativa su Roma Capitale, discussa nella scorsa legislatura presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) manifesta molti dubbi sul metodo adottato dal Governo e sui contenuti del disegno di legge, a partire dallo scarso peso attribuito al ruolo del Parlamento.

Ritiene che sarebbe stato preferibile, prima di procedere con l'attuazione dell'autonomia differenziata, verificare il funzionamento complessivo del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. In caso contrario si rischia di aumentare la frammentazione.

Richiama quindi la memoria dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui rischi derivanti per il mondo delle imprese e del lavoro, con effetti ne-

gativi per l'economia del Paese, che confermano le incertezze pregresse sulla quantificazione delle risorse necessarie e sulle relative coperture finanziarie, soprattutto per il passaggio dal sistema basato sulla spesa storica all'individuazione dei fabbisogni *standard*.

Sottolinea che non vi è un atteggiamento pregiudizialmente negativo nei confronti dell'autonomia differenziata, purché si eviti di causare ulteriori divisioni fra i territori. A tale proposito, è necessario coinvolgere il Parlamento nella definizione dei LEP, per contemperare i vari interessi in gioco nei settori che migliorano la vita dei cittadini, come scuola, istruzione, fornitura di acqua.

Collegandosi all'intervento svolto dal senatore Garavaglia nell'odierna seduta antimeridiana, vi intravede una sfiducia nei confronti del buon funzionamento dello Stato. Ritiene tuttavia che sia una mera illusione l'idea per cui una gestione diversa da quella statale risolva ogni problema, così come appare illusorio che il solo presidenzialismo possa garantire l'unità del sistema Paese.

Si sofferma quindi sui dati riguardanti la dispersione scolastica, il tempo scuola, la parità di genere e l'occupazione femminile, dai quali emerge l'esistenza di divari molto forti tra le diverse aree del Paese, il che richiederebbe il rilancio di politiche nazionali ed europee.

Purtroppo, la scelta del Governo va in tutt'altra direzione e, invece di rilanciare politiche nazionali finalizzate al superamento dei divari e all'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si insiste su un progetto di legge che rischia, nella migliore delle ipotesi, di cristallizzare le differenze oggi esistenti, per cui i cittadini hanno diritti diversi a seconda del luogo in cui nascono, in contrapposizione con i principi di coesione e solidarietà.

Il senatore FINA (*PD-IDP*), nell'esprimere apprezzamento per il tentativo del senatore De Priamo di inquadrare il disegno di legge del Governo nell'ambito dei paletti costituzionali, sottolinea tuttavia come la discussione su questa tematica venga posta dal Governo in termini divisivi, considerato che il Ministro della giustizia fa leva sulla posizione dei sindacati del Partito Democratico per attaccare le opposizioni, mentre altri rappresentanti del Governo come il ministro Musumeci e il vice ministro Bignami formulano considerazioni provocatorie sull'alluvione in Romagna.

Ricorda poi come il quesito referendario del Veneto sull'autonomia differenziata si caratterizzasse per una spinta fortemente indipendentista, che oggi sembrerebbe purtroppo ritornare nel disegno di legge in esame, a dimostrazione di come il progetto di Lega nazionale sia stato riassorbito dalla configurazione della Lega come partito del Nord, con conseguente imbarazzo degli esponenti di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, che manifestano preoccupazioni marcate sul disegno di legge Calderoli.

Ritiene poi evidente l'esistenza di una sorta di patto tacito tra la riforma dell'autonomia differenziata e la riforma costituzionale in senso presidenzialista. Tuttavia, la diversa tempistica di approvazione determina

una doppia velocità, con il rischio molto grave che l'approvazione della sola autonomia restituisca l'idea di uno Stato che si occupa soltanto di una parte del Paese.

Nel rammentare che le considerazioni svolte dal vice presidente del Consiglio Salvini nel giugno 2019, a Pescara, sui cosiddetti « pieni poteri » hanno poi comportato la caduta del Governo Conte I, ritiene quindi insostenibile una torsione in senso secessionista dell'autonomia differenziata.

Dopo essersi ricollegato alle considerazioni critiche sul ruolo del Parlamento, sulla determinazione dei LEP e sui rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, si sofferma, a titolo esemplificativo, sul tema dell'approvvigionamento del gas e delle politiche energetiche, ritenendo che l'impianto del disegno di legge Calderoli non sia adeguato alle aspettative e alle necessità del Paese.

In conclusione, esprime forte preoccupazione, in quanto la proposta del Governo presenta molti caratteri di irreversibilità. Richiama, infine, la necessità di proposte che richiederebbero tempi adeguati d'esame, nel rispetto degli equilibri generali del sistema.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente TO-SATO rinvia il seguito della discussione generale congiunta alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 22 giugno 2023

Plenaria
58^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. – Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. – Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti. Gli emendamenti approvati sono stati trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Informa inoltre che è pervenuto il parere non ostativo sugli emendamenti della 1^a Commissione, mentre non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore SALLEMI (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, interviene sul tema del cibo cosiddetto sintetico, con finalità di tutela della salute umana e di preservazione del patrimonio agroalimentare quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, il cui valore è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

Con specifico riguardo alle competenze della Commissione giustizia, viene in rilievo in primo luogo l'articolo 2 che introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati: il comma 2 stabilisce che, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sola esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge stessa; il comma 3 individua le autorità competenti a ricevere il rapporto concernente l'accertamento della violazione. Al riguardo, suggerisce l'opportunità di valutare l'integrazione della rubrica dell'articolo 3 in relazione ai contenuti dei commi 2 e 3, che riguardano le modalità di applicazione delle sanzioni.

Illustra quindi il regime sanzionatorio per la violazione del divieto di cui all'articolo 2, previsto dall'articolo 4: il comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. Viene precisato che la sanzione pecuniaria massima non può eccedere comunque euro 150.000. In base al comma citato, la violazione comporta, inoltre, l'applicazione congiunta delle seguenti ulteriori sanzioni: la confisca del prodotto illecito; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione, « per lo stesso periodo ». Su questo ultimo punto, in sede di relazione illustrativa, il Governo precisa che anche per la sanzione della chiusura dello stabilimento

di produzione vale la forchetta editale un anno – tre anni: pertanto suggerisce di valutare l'opportunità di introdurre tale chiarimento anche nel testo del provvedimento da parte delle Commissioni di merito.

Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce infine, all'ultimo periodo, che « alla medesima sanzione » è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dall'articolo 2. Al riguardo, in sede di relazione illustrativa, il Governo precisa che questa parte della disposizione « estende l'applicazione delle sanzioni » ai finanziatori, promotori e agevolatori delle condotte illecite. Al riguardo, sembra opportuno pertanto riformulare l'ultimo periodo del comma 1, sostituendo ivi l'espressione « alla medesima sanzione » con quella « alle medesime sanzioni ».

Il comma 2 dell'articolo 4, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, dispone che l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso, facendo riferimento alla personalità dell'autore della violazione, prevista invece dall'articolo 11 della legge 689 del 1981.

L'articolo 5 del provvedimento, al comma 1, opera infine un rinvio generale alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 per quanto non previsto dal provvedimento. Al riguardo, il relatore ritiene opportuno operare un coordinamento tra le diverse disposizioni del provvedimento concernenti il raccordo con la legge 689 del 1981, con particolare riguardo alla possibilità di un coordinamento tra l'articolo 4 e il comma 2 dell'articolo 3, quanto all'applicabilità delle disposizioni della legge n. 689 del 1981, in parte concernenti le modalità di applicazione delle sanzioni.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole con le osservazioni sottolineate nella relazione.

Poiché non vi sono interventi, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori il PRESIDENTE pone in votazione il parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, che la Commissione approva.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione che, come è noto, dispone che « Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo

comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata ».

Il processo di attuazione del regionalismo differenziato – ricorda la relatrice – si iscrive nella logica dell'articolo 5 della Costituzione, che riconosce l'autonomia territoriale come principio fondamentale della Repubblica, promuove il decentramento amministrativo quale base di un'ottimale distribuzione delle funzioni, a garanzia di libertà, democrazia, efficacia dell'azione di governo ed efficienza per l'utilizzo delle risorse.

In generale, l'articolo 1 del disegno di legge dispone che il provvedimento, nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia, nonché in attuazione del principio di decentramento amministrativo, definisce i principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una regione.

L'attribuzione di ulteriori condizioni di autonomia è tuttavia subordinata, per le materie LEP, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, alla determinazione – sulla base delle procedure definite dal successivo articolo 3 – dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, cosiddetti LEP. I decreti che fissano i LEP sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere, da rendere entro 45 giorni dalla data di trasmissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

L'articolo 2 del provvedimento reca la disciplina del procedimento di approvazione delle intese fra Stato e regione, indicando in particolare che lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono al riguardo con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione udito il Presidente della Giunta regionale interessata. Ai sensi del successivo comma 6, con lo schema di intesa definitivo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione.

Per quanto di specifica competenza della Commissione giustizia, segnala che ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono formare oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni le materie indicate dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione medesima alla lettera *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace. Al riguardo, essendo tale possibilità indicata nella disposizione costituzionale di cui all'articolo 116, e poiché il

disegno di legge in esame è diretto esclusivamente ad individuare le procedure preliminari al percorso per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia, ritiene non vi siano osservazioni da formulare.

Alla luce di quanto illustrato, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ricorda di aver chiesto proprio sul provvedimento in titolo di iniziare un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato al fine di verificare in maniera compiuta gli effetti che potrebbe dispiegare la riforma rispetto all'organizzazione della giustizia di pace. Ritiene infatti che l'organizzazione della giustizia di pace, ovvero la possibilità di intervenire su un settore nevralgico di questo sistema, imporrebbe un esame approfondito nel merito anche da parte della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE invita la senatrice Lopreiato a discutere della questione in un Ufficio di Presidenza che si terrà nella prossima settimana dato che la richiesta di un'indagine conoscitiva sul disegno di legge assegnato in sede primaria ad altra Commissione implica la necessità di un approfondimento.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) asseverando le richieste di approfondimento avanzate dalla senatrice Lopreiato, ritiene che quello dell'autonomia differenziata sia un tema da affrontare in modo approfondito anche in Commissione giustizia dato che la Commissione affari costituzionali ha toccato temi di carattere più generale, sui quali peraltro vi sono stati interventi molto critici di autorevoli istituzioni come la Banca d'Italia o l'Ufficio parlamentare di bilancio. Ritiene infatti che anche la Commissione giustizia debba chiarire meglio il significato di tale autonomia per le parti di competenza e giudica pertanto favorevolmente ogni proposta che consenta di verificare meglio gli aspetti anche parziali del provvedimento, che rischia di porre in crisi l'unità del Paese ed indebolirlo anche nel confronto europeo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritiene che non si possa aprire una discussione di carattere generale su di un disegno di legge assegnato ad altra Commissione ma che ci si debba concentrare sul tema di stretta competenza che è quello che riguarda l'organizzazione del giudice di pace, appunto, tema di assoluta rilevanza. Al riguardo, cita il caso dell'organizzazione del giudice di pace di Vicenza che solo grazie all'organizzazione messa a disposizione dalla regione Veneto può operare in modo più efficiente, questo a significare della bontà delle previsioni del disegno di legge. I problemi di organizzazione e gestione quotidiani possono essere affrontati con maggiore efficienza dalle regioni – più vicine alle esigenze concrete del territorio – piuttosto che dall'autorità centrale.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) sottolinea che è proprio questa la ragione per la quale il suo Gruppo riterrebbe indispensabile svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dell'organizzazione del giudice di pace.

Il sottosegretario OSTELLARI interviene per assicurare che tutte le istanze sul tema della giustizia di pace saranno prontamente esaminate dagli uffici del Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 3 in relazione ai contenuti dei commi 2 e 3, che riguardano le modalità di applicazione delle sanzioni;

si valuti l'opportunità, con riferimento alle sanzioni previste all'articolo 4, comma 1, di indicare il periodo di chiusura dello stabilimento di produzione secondo quanto previsto nella relazione illustrativa;

si valuti l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, sostituendo l'espressione « alla medesima sanzione » con quella « alle medesime sanzioni »;

si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le diverse disposizioni del provvedimento concernenti il raccordo con la legge 689 del 1981. Si valuti in particolare l'opportunità di un coordinamento tra l'articolo 4 e il comma 2 dell'articolo 3, quanto all'applicabilità delle disposizioni della legge 689 del 1981 concernenti le modalità di applicazione delle sanzioni.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 22 giugno 2023

Plenaria

63^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,30.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM (2023) 126 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, ricorda che, sulla proposta di direttiva in esame, relativa allo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, nella precedente seduta era stato chiesto un approfondimento sulla questione della riscossione delle sanzioni.

Infatti, nonostante la stessa Commissione europea rilevi la mancata riscossione delle sanzioni di una gran parte delle violazioni commesse da cittadini europei non residenti, la proposta di direttiva non prevede procedure specifiche per la riscossione coattiva, rispetto alla quale – secondo la relazione del Governo – permarranno quindi le difficoltà e le criticità sinora registrate.

Tuttavia, dalla valutazione d'impatto che accompagna la proposta (SWD/2023/126), risulta che il principale motivo dell'esiguo livello di riscossione transfrontaliera delle sanzioni è individuato nelle difficoltà di identificazione del trasgressore, mentre ben il 70 per cento delle sanzioni effettivamente trasmesse sono pagate volontariamente, senza bisogno di riscossione coattiva.

Inoltre, l'ipotesi di armonizzare anche le procedure di riscossione coattiva è stata valutata dagli Stati membri come un intervento sproporzionato rispetto all'obiettivo, in termini di costi e benefici, anche perché rientrerebbe nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, coperta dalla decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, il cui meccanismo non è adatto a trattare un numero elevato di infrazioni al codice della strada, la maggior parte delle quali sono di natura amministrativa e non penale.

Per questi motivi, la Commissione europea ha ritenuto di limitare la proposta al rafforzamento del quadro normativo finalizzato a facilitare lo scambio transfrontaliero di informazioni, per affrontare il problema maggiore, quello dell'identificazione del trasgressore. In tale contesto, infatti, la proposta rafforza l'assistenza reciproca nelle indagini sulle infrazioni transfrontaliere, stabilendo l'obbligo per il proprietario del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione stradale di cooperare con le autorità di contrasto nell'identificazione del conducente che ha commesso l'infrazione, nel caso in cui non fossero la medesima persona. Nel caso in cui il proprietario del veicolo non collabori, sarà ritenuto responsabile in solido nel pagamento delle sanzioni.

In conclusione, il Relatore ritiene di condividere la scelta adottata con la proposta di direttiva in esame e di confermarne la valutazione positiva.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia per l'approfondimento svolto e ribadisce l'esistenza della casistica di coloro che, in assenza di obbligo giuridico a pagare una sanzione transfrontaliera, non la pagano.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) precisa che l'obbligo sussiste, ma sulla base di una norma giuridica imperfetta, ovvero priva dello strumento coattivo, alla stessa stregua di molte altre norme vigenti in altri settori della vita sociale o economica. Ribadisce di condividere la valutazione del rapporto costi/benefici su cui si basa l'opzione prescelta dalla proposta di direttiva.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) concorda con il Relatore, ricordando come le forze dell'ordine, soprattutto nelle zone di frontiera, sono fortemente impegnate nel far rispettare gli obblighi anche pecuniari connessi con la circolazione stradale e la sicurezza, e come vi sia l'esigenza di rafforzare ulteriormente i controlli, anziché le norme giuridiche già vigenti.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alla predetta considerazione, condividendo la provenienza da regioni confinanti con altri Paesi.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ribadisce quindi l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea, incentivando al contempo lo sviluppo di fonti di approvvigionamento sostenibili delle stesse, in quanto gli interventi di natura non normativa già posti in essere non sono stati sufficienti a raggiungere questo obiettivo.

Sulla proposta è intervenuta la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La valutazione della proposta di regolamento da parte del Governo è complessivamente positiva e si sottolinea la particolare urgenza del progetto, in quanto la perturbazione dell'approvvigionamento di beni essenziali durante la crisi COVID-19 e la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina hanno messo in evidenza le dipendenze di approvvigionamento strutturali dell'UE, soprattutto in riferimento alle transizioni verde e digitale e alle applicazioni nel settore spazio e difesa.

Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'azione dell'UE, e quindi l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, non può essere conseguita in misura sufficiente dagli Stati membri, ma solo a livello di Unione.

Al contempo, si ritiene che la proposta rispetti il principio di proporzionalità in quanto le misure proposte non oltrepassano l'obiettivo di garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche.

Le disposizioni contenute nel progetto sono ritenute conformi all'interesse nazionale. Anche se il negoziato è in una fase iniziale, i lavori procedono speditamente e il testo del regolamento potrebbe essere adottato entro la fine del 2023.

L'Italia ritiene opportuno che la proposta di regolamento debba considerare alcuni aspetti: estendere la lista delle materie prime critiche anche a materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera di base; chiarire che i progetti che saranno dichiarati strategici – di estrazione e di lavorazione – potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie

meno impattanti sul fronte ambientale; incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive; sostenere fortemente la ricerca su materie prime sostitutive, ad esempio rispetto alle terre rare, che in questo momento sono all'origine di una forte dipendenza strategica dell'Unione dalla Cina; stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE per l'attuazione del Regolamento; promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche; approfondire il meccanismo sullo *stress test* proposto sulle materie prime strategiche.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non è prevista allo stato una copertura finanziaria tra le voci del bilancio nazionale per adempiere ai diversi oneri conseguenti all'attuazione del regolamento e supportare gli investimenti previsti. L'Italia ha comunque proposto l'istituzione di un Fondo di sovranità europeo per il raggiungimento degli obiettivi.

La proposta, infine, incide sull'organizzazione della pubblica amministrazione, posto che vi saranno effetti in termini di semplificazione, in quanto l'ordinamento nazionale dovrà adeguarsi alle procedure di autorizzazione semplificate previste nella proposta.

Al fine di ridurre la complessità e migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura di autorizzazione, i promotori dei progetti relativi alle materie prime critiche dovrebbero poter interagire con un'unica autorità nazionale, responsabile di facilitare e coordinare l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni e, nel caso di progetti strategici, di emettere una decisione finale entro termini brevi. A tal fine gli Stati membri dovrebbero nominare un'unica autorità nazionale competente, dotandola di personale e risorse sufficienti affinché possa assolvere in modo efficace le proprie responsabilità.

Potrebbero anche essere promosse politiche a livello dell'Unione e nazionale, come incentivi o criteri per gli appalti pubblici verdi, per favorire la produzione e l'utilizzo di materie prime aventi un impatto ambientale ridotto.

Si segnala, infine, che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 3 luglio prossimo.

Delle 16 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che finora hanno esaminato la proposta, due (Senato ceco e *Seimas* lituana) hanno concluso l'*iter* senza sollevare criticità.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti circa la natura della prospettata riduzione dell'impatto ambientale relativo alla produzione e all'utilizzo delle materie prime in questione.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) ritiene che la genericità del riferimento è dovuta proprio alla diversità delle fattispecie considerate.

La senatrice ZEDDA (*FdI*) ricorda come le tecniche di estrazione e lavorazione delle materie prime avevano in passato impatti ambientali più

rilevanti e che il riferimento alla riduzione degli stessi riguarda i livelli d'impatto esistenti oggi.

Il PRESIDENTE relatore riprende il passaggio della relazione del Governo sul punto relativo al possibile inferiore impatto ambientale e chiarisce che la riduzione è da intendersi riferita ai diversi materiali considerati e ai diversi processi di lavorazione, a seconda delle rispettive tecnologie applicate e quindi delle conseguenti diverse gradazioni di impatto.

Si tratta di un tema ampio che richiede politiche di attuazione con il coinvolgimento di diversi attori, su cui ritiene che la Commissione potrà svolgere i dovuti approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (n. 9)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono in distribuzione alcune schede tematiche della Commissione europea relative a singoli accordi commerciali dell'Unione. Si tratta in particolare dell'accordo con l'Australia, con il Giappone, con il Canada, nonché dell'accordo di partenariato economico, sottoscritto il 19 giugno 2023, con il Kenya. È disponibile anche una scheda aggiornata sul Consiglio UE-India per il commercio e la tecnologia.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, comunica che sono stati trasmessi gli atti relativi alle procedure di infrazione e di pre-

infrazione a corredo degli articoli del decreto-legge. In merito alle audizioni programmate, comunica altresì che avranno inizio lunedì 26 giugno, a partire dalle ore 10. Avverte, inoltre, che la documentazione che sarà fatta pervenire dagli auditi sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 22 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,40

AUDIZIONI DEL DOTTOR FABIO CERCHIAI, PRESIDENTE, DEL DOTTOR PIERFRANCESCO GAGGI, SEGRETARIO GENERALE, DEL DOTTOR GIANFRANCESCO RIZZUTI, DIRETTORE OPERATIVO E COMUNICAZIONE, DELLA FEDERAZIONE BANCHE ASSICURAZIONI E FINANZA (FEBAF), DEL DOTTOR SERGIO GATTI, DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR GUSTAVE IGNACE BIKOULA, RESPONSABILE AFFARI NORMATIVI, DEL DOTTOR DOMENICO MANZO E DEL DOTTOR FRANCESCO BARBIERI, AFFARI NORMATIVI, DI BCC FEDERCASSE, DEL DOTTOR FABRIZIO TESTA, AMMINISTRATORE DELEGATO, DELLA DOTTORESSA PAOLA FICO, HEAD OF ITALY REGULATION, DEL DOTTOR CIRO PIETROLUONGO, GENERAL MANAGER MTS, DELLA DOTTORESSA ESTER RUSSOM, SENIOR PRESS OFFICER, DELLA DOTTORESSA CRISTINA DE HAAG, HEAD OF LEGAL, DELLA BORSA ITALIANA, DEL PROFESSOR UMBERTO FILOTTO, SEGRETARIO GENERALE DI ASSOFIN E MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO DI AIDEA E DEL PROFESSOR ALBERTO INCOLLINGO, SOCIO DI AIDEA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674 (COMPETITIVITÀ DEI CAPITALI)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Giovedì 22 giugno 2023

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente Provvisorio

MAGNI

indi del Presidente

MAGNI

La seduta inizia alle ore 9,15.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), Presidente provvisorio, avverte che la Commissione è convocata per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, mediante l'elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della deliberazione del Senato della Repubblica 22 marzo 2023, istitutiva della Commissione.

Ricorda che la Commissione funziona esclusivamente come seggio elettorale e che pertanto non è possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al Regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni che stanno per aver luogo.

Ricorda, infine, che alla votazione possono partecipare solo i componenti della Commissione.

Invita la senatrice Murelli e la senatrice Nocco a svolgere le funzioni di Segretari provvisori, in quanto componenti più giovani per età.

Indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente, ricordando che per essa è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il Presidente provvisorio MAGNI (*Misto-AVS*) comunica il risultato della votazione:

Presenti	17
Votanti	17
Maggioranza assoluta dei componenti:	11

Hanno ottenuto voti:

Magni	17
-------------	----

Il presidente MAGNI (*Misto-AVS*), assunta la presidenza, rivolge a tutti i componenti parole di ringraziamento per l'avvenuta elezione.

Indice quindi la votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari. Ricorda che ciascun componente della Commissione scrive su ciascuna scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi dell'articolo 2, comma 3, quinto periodo, della suindicata delibera istitutiva.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vice Presidenti:

Presenti	17
Votanti	17

Hanno ottenuto voti:

Dreosto	11
Camusso	11

Proclama eletti Vice Presidenti della Commissione il senatore Dreosto e la senatrice Camusso.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

Presenti	17
Votanti	17

Hanno ottenuto voti:

Mancini	11
Naturale	11

Proclama eletti Segretari della Commissione la senatrice Mancini e la senatrice Naturale.

Il PRESIDENTE, nell'intento di dare immediato impulso ai lavori della Commissione, invita i Gruppi parlamentari a designare quanto prima i propri rappresentanti onde poter procedere tempestivamente alla convocazione dell'Ufficio di presidenza integrato per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,40.